



# COMUNE DI GOSSOLENGO

Provincia di Piacenza  
Piazza Roma n° 16 - C.A.P. 29020  
C.F. 00198670333

CENTRALINO Tel. (0523) 770711 Fax (0523) 779291  
Indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.gossolengo.pc.it

DELIBERAZIONE N.

33

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU 2020). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2020**

### ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **VENTOTTO** del mese di **LUGLIO** alle ore **21.00**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Gossolengo.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, Signori:

1 - ANDREA BALESTRIERI	Presente	8 - MANDAS BASILIO	Presente
2 - INZANI SABRINA	Presente	9 - PIGA FRANCESCA	Presente
3 - ABBRUZZESE ALDO BRUNO	Presente	10 - ARFINI SILVIA	Presente
4 - PARISI MICHELE	Presente	11 - BOLEDI MARTA	Presente
5 - BUGADA TOMMASO	Presente	12 - RAPETTI ELISABETTA	Presente
6 - MAZZARI PERICLE	Presente	13 - BONGIORNI SILVANO	Presente
7 - PEROTTI LORENA	Presente		

Dei Consiglieri Comunali sono presenti N. 13 ed assenti, sebbene invitati, N. 0

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra. **DOTT. DE FEO GIOVANNI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ANDREA BALESTRIERI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Presenti 13 – Assenti : 0:**

IL SINDACO introduce l'argomento e dà la parola all'Assessore PEROTTI

PEROTTI : confermata somma aliquote IMU + TASI;

BONGIORNI: La normativa prevede l'unione del tributo dal 4 al 5.6 per mille quindi occorre "controllare l'effetto psicologico". Suggestisce una campagna di comunicazione per evitare eventuali mal di pancia . la tasi a Gossolengo è una delle più basse a livello provinciale.

A questo punto, più nessuno intervenendo,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di Giunta Comunale (Delibera N. 053 del 09.07.2020);

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*;

**PRESO ATTO**, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abolite e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

**RICHIAMATI** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**VISTE**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 162 e da 164 a 169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino al limite dello 0,76 per cento;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**RILEVATO**, nel dettaglio, che sono assimilate per legge alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**RICHIAMATO**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

**CONSIDERATO** che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione al 75% dell'imposta stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

**CONSIDERATO**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;



- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

**RICHIAMATI** i seguenti commi dell'art. 1, Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre

applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*);

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

**VISTO** che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 1.072.765,64, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 224.011,53 e che tale importo è stato già inserito nel bilancio di previsione 2020-2022 approvato con delibera di C.C. n. 069 del 13 dicembre 2019 e successive modifiche;

**CONSIDERATO** che dalle stime operate dal Servizio Tributi, sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma delle aliquote in vigore nel 2019 (somma IMU + TASI):

Descrizione	ALIQUOTA IMU 2019
I.M.U: Abitazione principale e relative pertinenze A1 - A8 - A9	4,00
I.M.U: Terreni - COMUNE	9,60
I.M.U: Aree fabbricabili - COMUNE	7,60
I.M.U: Gli altri fabbricati - COMUNE	9,00

I.M.U: Fab. uso produttivo gruppo catastale D - STATO	7,60
I.M.U: Fab. uso produttivo gruppo catastale D - COMUNE	1,40

Descrizione	ALIQUOTA TASI 2019
T.A.S.I: Abitazione principale e relative pertinenze A1 - A8 -A9	1,60
T.A.S.I: Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
T.A.S.I: Aree fabbricabili	1,60
T.A.S.I: Gli altri fabbricati	1,60

Comprende i beni merce con aliquota 1,00

secondo il seguente prospetto

Tipologia di immobile	Aliquota base in millesimi	Aliquota minima ed aliquota massima prevista dalla Legge	Note	Aliquota proposta
Abitazione principale A1, A8 ed A9 e pertinenze (art. 1, commi 748 e 749 L. 160/19)	5,00	0,00 – 6,00	Detrazione Euro 200,00	5,60
Fabbricati rurali strumentali (art. 1, comma 750 L. 160/19)	1,00	0,00 – 1,00		1,00
Beni merce (art. 1, comma 751 L. 160/19)	1,00	0,00 – 2,50		1,00
Terreni agricoli (art. 1, comma 752 L. 160/19)	7,60	0,00 – 10,60	Terreno iscritto in catasto a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato	9,60
Fabbricati categoria D (art. 1, comma 753 L. 160/19)	8,60	7,60 – 10,60	La quota corrispondente al 7,60 è riservata allo Stato	10,60
Altri fabbricati (art. 1, comma 754 L. 160/19)	8,60	0,00 – 10,60		10,60
Aree fabbricabili (art. 1, comma 754 L. 160/19)	8,60	0,00 – 10,60		9,20

Detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza



del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**RILEVATO** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

**PRESO ATTO** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**RILEVATO** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**EVIDENZIATO** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

**CONSIDERATO CHE** il solo anno 2020 i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre sono differiti al 31 ottobre e 16 novembre 2020 ai sensi dell'art. 106 del D.L. 34/2020 convertito dalla Legge 77/2020;

**VISTO** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

**VISTO** l'art.1 comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per l'anno 2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020, Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

**VISTO:**

- il D.L. 18/2020 (Cura Italia), convertito con Legge 27/2020, "Misure di potenziamento del

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Articolo 107 "Differimento di termini amministrativo-contabili" comma 2), il quale prevede, per l'esercizio 2020, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, è differito al 31 luglio 2020;

- l'art. 138 del D.L. 34/2020, convertito con L. 77/2020, relativo al riallineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI ed IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, prorogato in sede di conversione del D.L. 34/2020, al 30 settembre 2020;
- l'art. 1 co. 169 della L. 296/2006 che collega il termine di approvazione delle delibere per le tariffe e per le aliquote tributarie a quello del bilancio di previsione;
- l'art. 53 co. 16 della L. 388/2000 che collega il termine di approvazione dei regolamenti tributari a quello del bilancio di previsione;

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28.07.2020;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

**VISTO** il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTO** l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

**CONSIDERATO** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**ESPERITA** votazione palese con il seguente esito:

Presenti	n. 13	
Astenuti	n. 4	Arfini, Boledi, Rapetti, Bongiorno
Votanti	n. 13	
Voti favorevoli	n. 9	
Voti contrari	n. 0	

proclamato dal Sindaco:

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, proposte dalla Giunta Comunale con atto n. 053 del 09.07.2020, come segue:



Tipologia di immobile	Aliquota base in millesimi	Aliquota minima ed aliquota massima prevista dalla Legge	Note	Aliquota deliberata
Abitazione principale A1, A8 ed A9 e pertinenze (art. 1, commi 748 e 749 L. 160/19)	5,00	0,00 – 6,00	Detrazione Euro 200,00	5,60
Fabbricati rurali strumentali (art. 1, comma 750 L. 160/19)	1,00	0,00 – 1,00		1,00
Beni merce (art. 1, comma 751 L. 160/19)	1,00	0,00 – 2,50		1,00
Terreni agricoli (art. 1, comma 752 L. 160/19)	7,60	0,00 – 10,60	Terreno iscritto in catasto a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato	9,60
Fabbricati categoria D (art. 1, comma 753 L. 160/19)	8,60	7,60 – 10,60	La quota corrispondente al 7,60 è riservata allo Stato	10,60
Altri fabbricati (art. 1, comma 754 L. 160/19)	8,60	0,00 – 10,60		10,60
Aree fabbricabili (art. 1, comma 754 L. 160/19)	8,60	0,00 – 10,60		9,20

- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

3. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 e s.m.i.;

4. di pubblicare sul sito istituzionale del Comune la presente deliberazione.

Successivamente, per garantire il mantenimento dell'attività gestionale dell'Ente nel rispetto degli equilibri di bilancio,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON separata votazione e con il seguente esito:

Presenti	n. 13
Astenuti	n. 4 Arfini, Boledi, Rapetti, Bongiorno
Votanti	n. 13
Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari	n. 0

proclamato dal Sindaco:

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4<sup>a</sup> comma, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI GOSSOLENGO  
PROVINCIA DI PIACENZA

**PARERI OBBLIGATORI**  
(art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - OGGETTO: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(IMU 2020). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2020.**

1) **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA -**

PARERE FAVOREVOLE \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Gossolengo li. 15/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Maria Rosa Rossi)



Rossi M. Rosa

2) **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE -**

PARERE FAVOREVOLE \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Gossolengo li. 15/07/2020

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

(Maria Rosa Rossi)




Rossi M. Rosa

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(ANDREA BALESTRIERI)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(DOTT. DE FEO GIOVANNI)



Il sottoscritto, Segretario Comunale,


### ATTESTA

- Che la presente deliberazione in copia conforme all'originale viene affissa all'albo pretorio comunale in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
- Che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante deposito nell'Ufficio di Segreteria;

Prot. 8367  
Gossolengo, 01/09/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(DOTT. DE FEO GIOVANNI)



### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ E DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno .... . . . . ., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, del T.U. n. 267/2000);
- è stata affissa all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi dal 01/09/2020 al 16/09/2020 (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)

Gossolengo, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(DOTT. DE FEO GIOVANNI)

\_\_\_\_\_